

Sintesi della decisione della Commissione
del 1° settembre 2016
che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno

(Caso M.7758 — Hutchison 3G Italy/WIND/JV)

[notificata con il numero C(2016) 5487]

(il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2016/C 391/05)

Il 1° settembre 2016 la Commissione ha adottato una decisione in merito a un caso di concentrazione a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese⁽¹⁾, in particolare dell'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile, eventualmente in una versione provvisoria, sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I. PROCEDIMENTO

- (1) In data 5 febbraio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni. Con tale operazione l'impresa Hutchison Europe Telecommunications SARL («HET», Lussemburgo) e l'impresa VimpelCom Luxembourg Holdings SARL («VIP», Lussemburgo) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione (la «JV», Lussemburgo) mediante conferimento alla JV delle rispettive attività in Italia⁽²⁾. Nel presente documento il termine «le parti» si riferisce collettivamente alle parti notificanti.
- (2) Al termine della prima fase istruttoria la Commissione ha concluso che la concentrazione avrebbe suscitato seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno e il 30 marzo 2016 ha adottato la decisione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni (la «decisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c»). Il 20 aprile 2016 le parti hanno richiesto una proroga di cinque giorni lavorativi della seconda fase istruttoria e il 21 aprile 2016 hanno presentato le loro osservazioni scritte sulla decisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c). L'8 giugno 2016 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, terza frase, del regolamento sulle concentrazioni, prorogando la seconda fase istruttoria di altri 15 giorni lavorativi. Il 17 agosto 2016 il comitato consultivo ha discusso un progetto di decisione finale e ha emesso parere favorevole.

II. LE PARTI E LA CONCENTRAZIONE

- (3) HET è una controllata indiretta al 100 % di CK Hutchison Holdings Limited (Hutchison), un gruppo multinazionale con sede a Hong Kong e quotato nella Borsa di Hong Kong (Hong Kong Stock Exchange Limited). In Italia Hutchison opera tramite la sua controllata indiretta al 100 %, l'impresa H3G SpA («H3G»), che è attiva come operatore di reti mobili («MNO», *Mobile Network Operator*) e offre servizi di telecomunicazioni mobili con il marchio «3», compresi tra questi i servizi con tecnologia di rete 2G, 3G e 4G.
- (4) VIP è una controllata indiretta al 100 % di VimpelCom Ltd («VimpelCom»), una società internazionale di telecomunicazioni con sede ad Amsterdam e quotata al NASDAQ Global Select Market. VimpelCom offre servizi di traffico vocale e dati attraverso una serie di tecnologie mobili e fisse tradizionali e a banda larga, con diverse denominazioni commerciali, in 14 paesi. In Italia VimpelCom opera tramite la sua controllata indiretta al 100 %, l'impresa WIND Telecomunicazioni SpA («WIND»), che è attiva come MNO e offre servizi di telecomunicazioni mobili con il marchio «WIND», compresi tra questi i servizi con tecnologia 2G, 3G e 4G, oltre a servizi di telecomunicazione fissa con il marchio «Infostrada».
- (5) In data 6 agosto 2015 VimpelCom, VIP, Hutchison e HET hanno stipulato un accordo quadro e di contributo e un accordo tra azionisti, con i quali stabilivano di contribuire con le rispettive imprese di telecomunicazioni H3G e WIND alla JV (l'«operazione»). Al termine dell'operazione H3G e WIND sarebbero divenute controllate indirette al 100 % della JV, che a sua volta sarebbe stata controllata da HET e VIP e, da ultimo, da Hutchison e VimpelCom.
- (6) L'operazione consta dell'acquisizione del controllo comune della JV da parte di HET e VIP e, pertanto, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

⁽¹⁾ G.U. L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, C 58 del 13.2.2016, pag. 40.

III. LA DIMENSIONE UE

- (7) L'operazione costituisce una concentrazione di dimensione UE ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

IV. RINVIO

- (8) In data 25 febbraio 2016 l'AGCM, l'autorità italiana garante della concorrenza e del mercato, ha richiesto un rinvio dell'operazione dalla Commissione all'AGCM in forza dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, successivamente all'adozione da parte della Commissione della decisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), in data 30 marzo 2016 l'AGCM non ha inviato un sollecito a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni. La richiesta di rinvio dell'AGCM è quindi considerata ritirata.

V. IL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI MOBILI ITALIANO

- (9) Il settore delle telecomunicazioni mobili italiano è caratterizzato da un elevato tasso di penetrazione delle comunicazioni mobili: nel 2014, infatti, si registravano 158 carte SIM mobili ogni 100 abitanti (rispetto alla media UE di 134 carte SIM mobili).
- (10) In termini di sviluppo tecnologico l'Italia è ancora prevalentemente un mercato di servizi 3G, poiché la maggior parte dei clienti mobili utilizza reti 3G, benché negli anni a venire si preveda un'espansione dei servizi 4G. Quanto ai diversi segmenti del mercato delle telecomunicazioni mobili, la maggior parte dei clienti utilizza servizi mobili con schede ricaricabili: nel dicembre 2015 la percentuale dei servizi con schede ricaricabili ammontava all'80 % rispetto al 20 % dei servizi in abbonamento. Inoltre, nella maggior parte dei casi la clientela è privata: l'84 % delle linee mobili sono private rispetto al 16 % delle linee aziendali.
- (11) Finora la domanda di pacchetti «multiple play» comprensivi di una componente mobile è stata alquanto limitata sul mercato italiano e i servizi mobili sono perlopiù acquistati separatamente dagli utenti.
- (12) In aggiunta alle parti, in Italia sono attivi altri due MNO: TIM e Vodafone. TIM, Vodafone e WIND offrono anche servizi di telecomunicazioni fisse attraverso le rispettive reti fisse, mentre H3G gestisce esclusivamente servizi di telecomunicazioni mobili. Per quanto riguarda la condivisione della rete, in Italia tutti gli MNO hanno stipulato accordi di condivisione della componente passiva. Attualmente in Italia nessun MNO utilizza la condivisione della componente attiva, la condivisione di spettro o la condivisione dell'intera rete.
- (13) Sempre in Italia sono attivi 16 operatori di reti virtuali mobili («MVNO», *Mobile Virtual Network Operators*), che offrono servizi di telecomunicazioni mobili senza essere proprietari di una rete. Gli MVNO hanno una presenza di mercato estremamente limitata in Italia, con una quota di mercato del [0-5] %, se calcolata in base alle entrate, o del [5-10] %, se calcolata in base al numero di utenti.

VI. MERCATI PERTINENTI

- (14) L'operazione riguarda la fornitura di servizi di telecomunicazioni mobili al dettaglio e di servizi all'ingrosso di accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili in Italia. Il relativo mercato di tali servizi, per prodotto e area geografica, è definito di seguito.
- a. **Mercato al dettaglio di servizi di telecomunicazioni mobili**
- (15) La Commissione è del parere che, conformemente alla sua prassi decisionale, i servizi di telecomunicazioni mobili costituiscano un mercato distinto dai servizi di telecomunicazioni fisse. La Commissione è inoltre dell'idea che i servizi mobili e i servizi «over the top» («OTT») non siano sostituibili, poiché per accedere ai servizi di messaggistica istantanea e di telefonia vocale OTT è necessaria perlomeno una connessione di dati mobile. A fronte della limitata penetrazione delle offerte di tipo «multiple play» con una componente mobile in Italia, ai fini del presente caso non è necessario definire un mercato di prodotti distinti per questo genere di offerte comprensive di una componente mobile.
- (16) Per quanto riguarda la fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazioni mobili a clienti finali, in linea con la sua precedente prassi decisionale la Commissione conclude che esiste un solo mercato generale di prodotti per la fornitura di servizi di telecomunicazioni mobili al dettaglio e che pertanto non vi è la necessità di definire mercati di prodotti distinti sulla base di: 1) tipo di tecnologia (2G, 3G e 4G); 2) tipo di servizio (traffico vocale, SMS e dati); 3) tipo di contratto (schede ricaricabili o abbonamento postpagato) e 4) tipo di consumatore finale (impresa o privato).
- (17) Inoltre, in questo caso, la Commissione non ritiene che i servizi mobili che prevedono contrattualmente l'acquisto di un apparecchio telefonico e gli abbonamenti puramente mobili costituiscano mercati di prodotti distinti.
- (18) In linea con le sue precedenti decisioni, e in conformità con il parere delle parti, la Commissione conclude che il mercato geografico pertinente per la valutazione del caso in questione è il mercato nazionale corrispondente al territorio italiano.

b. Mercato all'ingrosso per l'accesso e la raccolta delle chiamate nelle reti pubbliche mobili

- (19) In conformità ai casi precedenti, la Commissione conclude che il mercato dei prodotti pertinenti per la valutazione del caso di specie è il mercato all'ingrosso per l'accesso e la raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili. La Commissione stabilisce che la portata geografica del mercato è il territorio italiano.

c. Altri mercati pertinenti

- (20) Oltre ai suddetti due mercati, l'operazione interessa anche altri mercati pertinenti in cui le attività delle parti si sovrappongono o sono collegate tra loro verticalmente.
- (21) La Commissione ha individuato e definito mercati pertinenti per: 1) servizi all'ingrosso di roaming internazionale; 2) servizi all'ingrosso di terminazione di chiamata su reti mobili; e 3) servizi all'ingrosso di terminazione di chiamata su reti fisse. La Commissione ha individuato un mercato per i servizi all'ingrosso di backhauling fisso ma ha lasciato aperta la definizione esatta di mercato. La Commissione ha appurato che l'operazione non pone problemi sotto il profilo della concorrenza per nessuno di tali mercati.

VII. VALUTAZIONE DELLA CONCORRENZA**a. Mercato al dettaglio dei servizi di telecomunicazioni mobili***i. Effetti orizzontali non coordinati derivanti dall'eliminazione di importanti pressioni concorrenziali*

- (22) L'operazione combinerebbe le attività di H3G e WIND, rispettivamente il quarto e terzo operatore di telefonia mobile nel mercato al dettaglio dei servizi di telecomunicazioni mobili in Italia, creando il leader di mercato per numero di abbonati e fatturato, e aumentando in maniera significativa il livello di concentrazione del mercato.
- (23) Di recente H3G è stato l'MNO commercialmente più aggressivo e destabilizzante, la cui offerta sistematica dei servizi mobili più economici ha scatenato vere e proprie «guerre di prezzi». H3G ha condotto una concorrenza aggressiva sul mercato, pur possedendo (attualmente) la rete 4G meno sviluppata. A tale proposito, come si è detto al precedente paragrafo (11), la Commissione osserva che i servizi 4G in Italia non sono ancora ben sviluppati e che la maggior parte dei clienti dei servizi mobili in questo paese utilizza reti 3G. La Commissione osserva altresì che la competitività di H3G non è stata ostacolata dalla sua impossibilità di offrire servizi di telecomunicazioni fisse, dal momento che in Italia le offerte unificate per i servizi fissi e mobili sono ancora estremamente limitate e che i clienti tendono ad acquistare i servizi mobili separatamente. La condotta di H3G sul mercato ha costretto gli altri MNO ad abbassare i prezzi e a continuare a proporre pacchetti di servizi mobili più inclusivi per far fronte alle tariffe aggressive di H3G.
- (24) Anche laddove l'operazione non venga conclusa, è probabile che H3G continui a esercitare una forte concorrenza. Sulla base degli elementi disponibili nel suo fascicolo, la Commissione ritiene improbabile che la capacità di H3G di competere possa essere pregiudicata, in ragione delle piccole dimensioni dell'impresa, dell'assenza di un'offerta di servizi di telecomunicazioni fissi o della sua presunta incapacità di sviluppare una propria rete 4G. La Commissione rileva che H3G ha operato efficacemente sul mercato, procacciandosi clienti, aumentando la propria quota di mercato e ottenendo risultati EBITDA positivi per alcuni anni. Secondo la Commissione vi sono buone probabilità che la redditività di H3G aumenti negli anni a venire e che l'impresa sia in grado di continuare a operare e a investire nello sviluppo della sua rete 4G nel prossimo futuro, quando i servizi 4G diventeranno più importanti. Di conseguenza, la competitività di H3G non verrebbe pregiudicata, poiché l'impresa sarebbe in grado di sviluppare la propria rete 4G e di colmare il divario rispetto a TIM e Vodafone.
- (25) Pertanto, sulla base delle risultanze emerse dalla seconda fase istruttoria, la Commissione ritiene che, nel periodo precedente l'operazione, H3G costituisca un'importante forza concorrenziale ai sensi del paragrafo 37 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali o che eserciti comunque un'importante pressione concorrenziale sul mercato al dettaglio della fornitura di servizi di telecomunicazioni mobili in Italia; ritiene inoltre probabile che essa continui a esercitare tale pressione anche in assenza dell'operazione.
- (26) La seconda fase istruttoria ha evidenziato il fatto che anche WIND gioca un ruolo concorrenziale importante sul mercato. Dopo H3G, WIND è il secondo MNO più economico e aggressivo attivo sul mercato dei servizi di telecomunicazioni mobili al dettaglio. La Commissione pertanto ritiene che WIND eserciti un'importante pressione concorrenziale sul mercato italiano dei servizi di telecomunicazioni mobili al dettaglio.
- (27) La Commissione è del parere che gli azionisti di WIND sarebbero incentivati a sostenere l'impresa economicamente, se ciò fosse necessario per mantenerne la competitività sul mercato, e che, anche in assenza dell'operazione, WIND continuerebbe ad avere la capacità e lo stimolo a esercitare una pressione concorrenziale importante sul mercato generale dei servizi di telecomunicazioni mobili e nel segmento di mercato incentrato sui dati.

- (28) La Commissione ritiene altresì che tutti gli MNO nel mercato italiano dei servizi di telecomunicazioni mobili al dettaglio siano in stretta concorrenza gli uni con gli altri.
- (29) L'operazione eliminerebbe la pressione concorrenziale che H3G e WIND esercitano nei confronti degli altri MNO e l'una nei confronti dell'altra, dando luogo a un significativo indebolimento della concorrenza sul mercato al dettaglio. La JV diventerebbe l'MNO principale, poco incentivato o per nulla incentivato a perseguire una politica dei prezzi aggressiva.
- (30) In base a tutti gli elementi presenti nel fascicolo della Commissione, appare probabile che la JV finisca per esercitare una politica meno aggressiva e tenda ad aumentare i prezzi all'indomani dell'operazione. Anche TIM e Vodafone diventerebbero concorrenti meno aggressivi dopo l'operazione e probabilmente si adatterebbero agli aumenti di prezzo della JV.
- (31) È improbabile che gli effetti anticoncorrenziali dell'operazione siano compensati dagli MVNO. Questi ultimi sono presenti soltanto in minima percentuale sul mercato italiano ed esercitano una pressione concorrenziale limitata già nel periodo precedente l'operazione. Considerato il loro ruolo marginale e la loro limitata capacità di competere, in particolare per quanto riguarda i dati, oltre che di apportare innovazioni, in ragione della loro dipendenza dagli MNO, la Commissione è del parere che gli MVNO non saranno in grado di ovviare alla perdita di pressione concorrenziale causata dall'operazione.
- (32) La Commissione ha anche svolto una valutazione quantitativa approfondita dei probabili effetti sui prezzi prodotti dall'eliminazione della concorrenza sul mercato al dettaglio. Tale valutazione quantitativa è riportata nel dettaglio nell'allegato A alla decisione ⁽¹⁾. In assenza degli aspetti negativi aggiuntivi derivanti dagli effetti coordinati, la Commissione ritiene che le parti sarebbero particolarmente motivate ad accrescere i prezzi dopo l'operazione. In particolare, dall'analisi quantitativa della Commissione emerge che nel segmento privato H3G e WIND sarebbero incentivate ad aumentare i prezzi.
- (33) La Commissione ritiene che la sua analisi quantitativa confermi le conclusioni raggiunte dall'indagine di mercato qualitativa. La Commissione è del parere che l'operazione possa dare un notevole incentivo all'aumento dei prezzi del mercato dei servizi di telecomunicazioni mobili in Italia.
- ii. *Effetti coordinati orizzontali*
- (34) In base alla seconda fase istruttoria, la Commissione ritiene che l'operazione avrebbe buone probabilità di far convergere gli incentivi degli MNO nel mercato dei servizi di telecomunicazioni mobili italiano per quanto riguarda la partecipazione ad attività di coordinamento. L'operazione ridurrebbe il numero di operatori da quattro a tre in un mercato altamente concentrato. Comporterebbe anche l'uscita di scena di H3G, che nella fase precedente l'operazione si è mosso in autonomia, promuovendo interessi commerciali non conformi a quelli degli altri operatori. L'operazione creerebbe altresì un mercato altamente concentrato e relativamente simmetrico, poiché nel periodo successivo all'operazione la JV, TIM e Vodafone avrebbero tutte dimensioni e quote di mercato simili. Ciò contribuirebbe a far convergere gli interessi degli MNO.
- (35) La Commissione ritiene inoltre che l'operazione probabilmente aumenterebbe la capacità degli MNO di intraprendere attività di coordinamento. Il mercato italiano dei servizi di telecomunicazioni mobili al dettaglio presenta talune caratteristiche (tra cui trasparenza, un limitato livello di differenziazione dei prodotti e facilità di confronto delle tariffe mobili) che, dopo l'operazione, permetterebbero di stabilire i termini del coordinamento. In aggiunta, la Commissione ha esaminato situazioni passate in cui gli MNO sono riusciti ad aumentare con successo i prezzi in maniera parallela, in particolare nell'ultimo trimestre del 2013 e nel primo trimestre del 2014. In questi casi il coordinamento non è stato alla fine costante, a causa di fattori correlati alla struttura del mercato precedente l'operazione, compreso il comportamento destabilizzante di H3G. Dopo l'operazione uno dei più probabili punti focali di coordinamento tra gli MNO sarebbe rappresentato dalle quote di mercato degli MNO allo stato attuale. Un siffatto meccanismo di coordinamento non solo risulta essere il più ragionevole alla luce della struttura simmetrica del mercato nella fase successiva all'operazione (poiché ciascun MNO controllerà circa il [30-40] % del mercato dei servizi di telecomunicazioni mobili al dettaglio).
- (36) La Commissione trova che il coordinamento sarebbe presumibilmente sostenibile dopo l'operazione. In particolare, gli MNO avrebbero a loro disposizione vari strumenti diretti e indiretti che consentirebbero loro di individuare rapidamente ed efficacemente eventuali deviazioni dalle modalità di esercizio di un coordinamento. Gli MNO potrebbero punire tali deviazioni dai termini del coordinamento intraprendendo una guerra di prezzi, che costituirebbe una minaccia credibile, con buone probabilità di rappresentare un deterrente per gli MNO intenzionati a non

⁽¹⁾ La valutazione quantitativa effettuata dalla Commissione è basata anche sui dati raccolti nell'ambito di un'indagine condotta tra i clienti (l'«indagine»). La metodologia usata nell'indagine e il questionario figurano, rispettivamente, negli allegati B e C alla decisione.

rispettare tali termini, inducendoli quindi ad attenersi. A fronte del potere trascurabile sia dei clienti che degli MVNO effettivi ed esistenti, oltre che della mancanza di nuovi futuri MNO, le reazioni degli estranei probabilmente non sarebbero sufficienti a mettere a repentaglio l'esercizio di un coordinamento tra gli MNO dopo l'operazione.

- (37) Infine, la Commissione è del parere che dopo l'operazione gli MNO potrebbero mettere a punto varie possibili prassi, con buone probabilità di agevolare il coordinamento. Anche se nessuna di tali prassi risulterebbe strettamente necessaria per consentire l'adozione e la sostenibilità del coordinamento nel periodo successivo all'operazione, esse potrebbero tuttavia facilitare l'individuazione di termini di coordinamento condivisi e concorrere alla sostenibilità di tale attività. Queste prassi, cui gli MNO fanno già ricorso al giorno d'oggi, comprendono l'uso di dichiarazioni pubbliche da parte di dirigenti degli MNO come uno strumento per «lanciare segnali» ai concorrenti, lo scambio di informazioni tramite banche d'investimento e i frequenti contatti ad alto livello che si osservano tra i dirigenti superiori degli MNO.
- (38) La Commissione pertanto conclude che l'operazione genererebbe effetti anticoncorrenziali coordinati nel mercato italiano dei servizi di telecomunicazione mobili al dettaglio. L'operazione aumenterebbe le probabilità che i tre MNO rimasti riescano a coordinare il proprio comportamento e ad aumentare i prezzi in maniera sostenibile, anche senza bisogno di definire un accordo o ricorrere a una pratica concordata ai sensi dell'articolo 101 TFUE.

iii. *Fattori di compensazione*

- (39) In esito all'indagine di mercato condotta, la Commissione ritiene che non vi siano fattori di compensazione, quali il potere contrattuale degli acquirenti o l'accesso di nuovi operatori, in grado di controbilanciare i possibili effetti anticoncorrenziali dell'operazione.

iv. *Conclusioni*

- (40) Poiché gli effetti anticoncorrenziali sopra descritti non possono essere controbilanciati da incrementi di efficienza [cfr. la seguente sezione VII, lettera c)], alla luce di quanto precede la Commissione conclude che l'operazione ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva nel mercato al dettaglio dei servizi di telecomunicazioni mobili in Italia, in seguito a effetti orizzontali non coordinati e coordinati.

b. Mercato all'ingrosso per l'accesso e la raccolta delle chiamate nelle reti pubbliche mobili

i. *Effetti orizzontali non coordinati derivanti dall'eliminazione di importanti pressioni concorrenziali*

- (41) Le parti sono attive, oltre che sul mercato al dettaglio, anche sul mercato all'ingrosso per l'accesso e la raccolta delle chiamate nelle reti pubbliche mobili. Su questo mercato gli MNO offrono servizi di hosting agli MVNO, che a loro volta offrono servizi al dettaglio ai clienti finali.
- (42) Attualmente tutti e quattro gli MNO offrono l'accesso all'ingrosso a operatori MVNO in Italia. Al momento il principale fornitore di servizi di hosting all'ingrosso è Vodafone, seguito a ruota da TIM. WIND è il terzo fornitore più importante. H3G è il fornitore di servizi di hosting per l'accesso all'ingrosso di più piccole dimensioni; si prevede che la sua quota di mercato si ridurrà nei prossimi anni in seguito alla migrazione dei suoi unici due clienti MVNO (DIGI e Fastweb) a TIM.
- (43) Per quanto riguarda WIND, la Commissione ritiene, sulla base della seconda fase istruttoria, che in questo periodo precedente l'operazione essa eserciti un'importante pressione concorrenziale sugli altri MNO, che continuerebbe anche nel caso in cui l'operazione non fosse completata.
- (44) Alla luce della seconda fase istruttoria, la Commissione è del parere che, nonostante la riduzione della sua quota di mercato, H3G eserciti anch'essa, in questo periodo precedente l'operazione, un'importante pressione concorrenziale sugli altri MNO, che non subirebbe modifiche se l'operazione non fosse portata a termine.
- (45) La Commissione considera che la riduzione del numero di hosting provider all'ingrosso successivamente all'operazione indebolirebbe la posizione concorrenziale degli MVNO. È probabile che la JV sia meno incentivata a offrire agli MVNO servizi di hosting a condizioni commercialmente attraenti rispetto a quanto farebbero WIND e H3G se rimanessero due operatori indipendenti sul mercato. È infine improbabile che la riduzione della concorrenza sul mercato all'ingrosso sia controbilanciata dai rimanenti concorrenti sul mercato, vale a dire TIM e Vodafone. La Commissione osserva che, per alcuni anni, la riduzione della concorrenza sul mercato non produrrebbe effetti su PosteMobile, l'MVNO di maggior successo presente sul mercato (che detiene la metà della quota di mercato degli MVNO in Italia). Per vari anni PosteMobile ha operato sulla base di un accordo di accesso all'ingrosso con WIND.

Fastweb, il secondo MVNO sul mercato per dimensioni, ha recentemente sottoscritto un accordo MVNO con TIM. L'operazione avrebbe ripercussioni soprattutto per gli MVNO che non sono legati contrattualmente a un MNO nel breve termine. La Commissione ha appurato inoltre che l'operazione comprometterebbe l'ingresso di potenziali MVNO, pur osservando che non risultano esserci piani d'ingresso concreti da parte di MVNO in un futuro imminente.

ii. *Fattori di compensazione*

- (46) In base alle risultanze della sua indagine di mercato la Commissione ritiene che non vi siano fattori di compensazione, quali il potere contrattuale degli acquirenti o l'accesso di nuovi operatori, in grado di controbilanciare i possibili effetti anticoncorrenziali dell'operazione.

iii. *Conclusioni*

- (47) Poiché gli effetti orizzontali non coordinati poc'anzi descritti non possono essere controbilanciati da incrementi di efficienza [cfr. la seguente sezione VII, lettera c)], alla luce di quanto precede la Commissione conclude che l'operazione ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva nel mercato dei servizi all'ingrosso per l'accesso e la raccolta delle chiamate nelle reti pubbliche mobili in Italia.

c. **Incrementi di efficienza**

- (48) Le parti dichiarano che l'operazione darebbe luogo a due tipi di incrementi di efficienza: 1) sinergie in materia di costi e di redditi, con componenti variabili e fisse; e 2) la creazione di una terza rete di elevata qualità, paragonabile a quelle di TIM e Vodafone, dal momento che la JV permetterebbe un più rapido sviluppo delle tecnologie LTE, che a sua volta consentirebbe di coprire una percentuale di popolazione maggiore rispetto all'ipotesi in cui l'operazione non venisse realizzata.
- (49) Le parti dichiarano che la riduzione dei costi variabili può generare un incentivo diretto a offrire benefici ai clienti sotto forma di abbassamento dei prezzi e introduzione di piani tariffari vantaggiosi. Le parti sostengono altresì che la riduzione dei costi fissi produrrà vantaggi per i consumatori, perché allenterà i vincoli imposti agli investimenti che attualmente gravano sulle parti e consentirà alla JV di investire nella costruzione di una rete all'avanguardia. Ne deriverà una migliore qualità del servizio per i consumatori, tale per cui la JV potrà competere in termini di qualità con TIM e Vodafone, il che sarebbe impensabile se l'operazione non fosse portata a termine.
- (50) Gli asseriti incrementi di efficienza derivanti dal miglioramento della rete, a detta delle parti, sono riconducibili alla più rapida realizzazione di una terza rete di elevata qualità, caratterizzata da una copertura e una velocità LTE maggiori rispetto alle reti che entrambe le parti sarebbero in grado di mettere a punto in assenza dell'operazione. Per quantificare i vantaggi per i consumatori correlati a tali incrementi di efficienza, le parti hanno presentato uno studio di simulazione della concentrazione, in cui si conclude che gli effetti dell'operazione in favore della concorrenza sono maggiori degli effetti anticoncorrenziali e che l'operazione aumenterebbe nel complesso il benessere dei consumatori nel mercato italiano delle telecomunicazioni mobili.
- (51) Secondo le parti, tutti gli asseriti incrementi di efficienza sono verificabili rispetto agli standard richiesti, non sarebbero raggiungibili in pari misura in presenza di alternative meno anticoncorrenziali e offrirebbero vantaggi ai consumatori.
- (52) In merito al presunto miglioramento dell'efficienza in relazione ai costi variabili, la Commissione conclude che la portata degli incrementi di efficienza che soddisfano il test in tre parti previsto dagli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali è in realtà limitata e presumibilmente non prevarrebbe sugli effetti negativi prodotti dalla JV. La Commissione è pervenuta a tale conclusione senza, tra l'altro, tener conto del fatto che la JV potrebbe allentare la pressione concorrenziale al punto tale che sarebbe improbabile che la riduzione dei costi variabili producesse per i consumatori benefici superiori al danno per la concorrenza (alla luce degli effetti coordinati e delle aspettative dei concorrenti su un possibile aggiustamento del mercato).
- (53) Inoltre, la Commissione è del parere che la riduzione dei costi fissi non gioverebbe ai consumatori, poiché è probabile che i risparmi verrebbero utilizzati per saldare il debito della JV (portato da WIND) e per incanalare le risorse di cassa a monte, verso gli azionisti, piuttosto che per accrescere il livello complessivo degli investimenti, il quale, al contrario, in termini aggregati, diminuirebbe rispetto alla somma degli investimenti singoli delle parti. Oltretutto, la Commissione osserva che i vantaggi derivanti ai consumatori dal miglioramento della qualità della rete grazie alla riduzione dei costi fissi sono già stati considerati nell'ambito di un'ipotesi distinta e che occorre evitare di tenerne conto due volte.
- (54) Infine, in merito al presunto miglioramento della qualità della rete, dall'analisi della Commissione è emerso che per valutare l'operazione è necessario considerare gli accordi di condivisione della rete, che presumibilmente costituirebbero un'alternativa meno anticoncorrenziale rispetto all'operazione prospettata e potrebbero offrire incrementi di efficienza analoghi. L'analisi condotta dalla Commissione evidenzia che: 1) gli accordi di condivisione della rete

rappresentano alternative realistiche e consolidate; 2) le parti appartengono a gruppi che hanno sottoscritto numerosi accordi di condivisione della rete in altri mercati geografici dei servizi di telecomunicazioni mobili; 3) [...]; 4) le parti sarebbero incentivate a sottoscrivere questo genere di accordi alternativi di condivisione della rete, i quali apporterebbero ai consumatori gli stessi vantaggi, o vantaggi analoghi, rispetto a quelli eccepiti dalle parti per la JV, e ciò sulla base dei presunti incrementi di efficienza previsti dalle stesse parti; e 5) il modello che le parti hanno utilizzato per analizzare la situazione della concorrenza dopo la costituzione della JV non è coerente con i dati relativi all'aggiustamento del mercato e all'effetto coordinato, e pertanto sottovaluta gli effetti anticoncorrenziali dell'operazione. Alla luce di quanto precede la Commissione conclude che gli asseriti incrementi di efficienza correlati ai miglioramenti di qualità della rete non sono peculiari alla concentrazione. Inoltre, lo studio di simulazione della concentrazione trasmesso dalle parti presenta alcune lacune che mettono in dubbio la verificabilità delle sue stime.

- (55) Nel complesso, la Commissione conclude che le parti non hanno dimostrato, in base al quadro degli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali, che la riduzione dei costi fissi e i miglioramenti della rete dichiarati sono peculiari alla concentrazione, hanno probabilità di concretizzarsi e sono in grado di controbilanciare gli effetti anticoncorrenziali che la Commissione ritiene possano altrimenti scaturire dall'operazione. L'unica componente dei presunti incrementi di efficienza che soddisferebbe le tre condizioni previste dagli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali (una parte del presunto incremento di efficienza in relazione ai costi variabili) è considerata anch'essa troppo limitata per controbilanciare il potenziale effetto anticoncorrenziale della JV.

VIII. IMPEGNI

a. Procedura e tempistiche

- (56) Al fine di dissipare i timori relativi agli effetti sulla concorrenza individuati dalla Commissione nei mercati all'ingrosso e al dettaglio dei servizi di telecomunicazioni mobili, il 6 giugno 2016 le parti hanno presentato le proprie osservazioni (l'«impegno MNO»). L'8 giugno 2016 la Commissione ha avviato una serie di consultazioni con gli attori di mercato per valutare l'impegno MNO (la «verifica di mercato»). Sono stati inviati questionari a: 1) fornitori attuali e potenziali futuri fornitori di servizi di telecomunicazioni mobili in Italia, oltre che l'associazione degli MVNO «MVNO Europe»; e 2) autorità nazionali di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni, compresa l'autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Inoltre, l'AGCM e le autorità nazionali per la concorrenza di Regno Unito, Paesi Bassi e Germania hanno fornito i loro pareri in relazione all'impegno MNO.
- (57) Alla luce dell'esito della verifica di mercato e dei riscontri della Commissione, il 5 luglio 2016 le parti hanno presentato i loro impegni rivisti (l'«impegno MNO rivisto»). Il 18 luglio 2016 le parti hanno trasmesso un ulteriore insieme di impegni (l'«impegno MNO definitivo»), che è identico sotto ogni aspetto sostanziale all'impegno MNO rivisto⁽¹⁾.
- (58) Le parti hanno anche informato la Commissione di aver sottoscritto, in data 1 luglio 2016, accordi vincolanti di lungo termine, tra cui: 1) un accordo quadro e di cessione; 2) un accordo relativo a servizi di roaming nazionale; 3) un accordo di RAN sharing; e 4) un accordo di co-locazione (collettivamente denominati gli «accordi stipulati con il nuovo MNO») con Iliad SA («Iliad»), che è stata presentata come il potenziale acquirente del pacchetto di misure correttive. Gli accordi MNO sono stati successivamente modificati e hanno assunto nuova efficacia a partire dal 18 luglio 2016.

b. Descrizione dell'impegno MNO

- (59) L'impegno MNO consta di una serie di elementi ideati per consentire l'ingresso di un quarto MNO (il «nuovo MNO») nel mercato italiano: 1) risorse spettrali; 2) possibilità di acquistare/co-locare su macro-siti di accesso; 3) opzione relativa a un accordo di RAN sharing; 4) accordo di roaming nazionale; e 5) [...]. Tali elementi sono descritti a seguire.
- (60) Le parti si sono impegnate a trasferire un totale di 2×30 MHz di risorse spettrali (le «risorse spettrali in cessione»), appartenente a bande di frequenze diverse, nello specifico:
- il blocco da 2×5 MHz sulla banda a 900 MHz utilizzato per la tecnologia 3G;
 - il blocco da 2×10 MHz sulla banda a 1 800 MHz utilizzato per la tecnologia 2G;
 - il blocco da 2×5 MHz sulla banda a 2 100 MHz utilizzato per la tecnologia 3G;
 - i due blocchi da 2×5 MHz sulla banda a 2 600 MHz utilizzati per la tecnologia 4G.

⁽¹⁾ Rispetto all'impegno MNO rivisto, nell'impegno MNO definitivo sono state apportate tre modifiche, una delle quali, di carattere sostanziale, riguarda l'aggiunta della vigilanza da parte della Commissione sull'impegno MNO definitivo.

- (61) Le parti si sono impegnate a mettere a disposizione del nuovo MNO fino a [...] macro-siti di rete (i «siti in cessione»), di cui:
- a) [...] destinati al trasferimento;
 - b) [...] destinati alla co-locazione in condizioni di co-locazione standard tra operatori.
- (62) Le parti si sono impegnate a cedere le risorse spettrali in cessione e i siti in cessione per fasi, in conformità con il piano di cessione allegato all'impegno MNO, assegnando la totalità delle risorse spettrali e dei siti entro il [...].
- (63) Su richiesta del nuovo MNO, le parti si sono impegnate ad aumentare il numero dei siti in cessione fino a includere altri [...] siti in cessione e [...] siti per la co-locazione, in entrambi i casi nelle zone meno popolate del territorio italiano (i «siti ampliati»).
- (64) Le parti si sono inoltre impegnate a offrire la possibilità di realizzare una soluzione unilaterale (non reciproca) di RAN sharing per le zone meno popolate (l'«opzione di RAN sharing»). L'opzione di RAN sharing avrebbe dovuto interessare le tecnologie 3G e 4G e avrebbe dovuto essere attivata in un numero massimo di [...] siti. L'opzione di RAN sharing sarebbe stata messa a disposizione per un massimo di [...] a condizioni commerciali da concordare tra le parti e il nuovo MNO.
- (65) Le parti si sono impegnate a sottoscrivere un accordo di roaming nazionale per un periodo transitorio sulla rete di H3G e WIND, tramite tecnologie 2G, 3G, 4G e 5G (se e quando saranno commercialmente lanciate) (l'«accordo di roaming nazionale»), per un periodo iniziale di [...], con la possibilità di prorogare l'accordo di [...]. La struttura tariffaria di entrambi gli accordi avrebbe dovuto essere concordata tra le parti e il nuovo MNO.
- (66) Per un primo periodo dell'accordo di roaming nazionale, il nuovo MNO non sarebbe stato autorizzato a fornire servizi all'ingrosso a terzi. Terminato questo periodo, l'erogazione di servizi all'ingrosso a terzi sarebbe stata permessa fino a una percentuale massima predeterminata della capacità di roaming complessiva utilizzata dal nuovo MNO.

c. Valutazione dell'impegno MNO

- (67) I risultati della verifica di mercato sono stati ampiamente positivi con riferimento all'impegno MNO: gli attori di mercato e l'AGCM, l'AGCOM e altre autorità nazionali garanti della concorrenza hanno ritenuto che, in linea di principio, l'impegno MNO costituisca una soluzione strutturale ai timori relativi agli effetti sulla concorrenza individuati dalla Commissione per il mercato al dettaglio e, nell'eventualità in cui fosse rimosso il divieto posto sull'erogazione di servizi all'ingrosso, anche per il mercato all'ingrosso. Tuttavia, i soggetti consultati hanno individuato in ciascuno degli elementi dell'impegno MNO una serie di lacune che avrebbero dovuto essere eliminate per consentire all'impegno MNO di dissipare i suddetti timori.
- (68) La Commissione era del parere che l'impegno MNO non sarebbe stato sufficiente in termini di quantità o di composizione dello spettro. La Commissione ha osservato che H3G possiede attualmente uno spettro da 45 MHz rispetto ai 30 MHz menzionati nell'impegno MNO, di cui soltanto un blocco è inferiore a 1 GHz e soltanto due blocchi sono assegnati per la tecnologia 4G. Inoltre, ha notato una notevole incertezza riguardo alle risorse spettrali in cessione. In primo luogo, ai sensi dell'impegno MNO, si considera che le parti abbiano rispettato i termini dell'impegno sottoscrivendo accordi per la cessione delle risorse spettrali, subordinata all'approvazione del MiSe. In secondo luogo, la scadenza delle licenze per alcuni blocchi dello spettro (vale a dire il blocco da 1 800 MHz) è prossima [...] e un'eventuale proroga della durata della licenza necessita dell'approvazione del MiSe. In terzo luogo, anche un'eventuale riconfigurazione delle risorse spettrali in cessione ai fini dell'utilizzo 4G richiederebbe l'approvazione del MiSe.
- (69) Per quanto riguarda i siti in cessione, l'impegno MNO prevede esclusivamente un impegno a «mettere a disposizione» del nuovo MNO un certo numero di siti, senza fornire alcuna certezza circa l'intenzione del nuovo MNO di accettare alcuni o tutti i siti in cessione. La Commissione rileva che H3G possiede attualmente circa [...] siti su tutto il territorio italiano. I risultati della verifica di mercato suggeriscono che una rete nazionale competitiva necessita di un numero di siti compreso tra 10 000 e 15 000. Tuttavia, a meno che non si ricorra all'opzione dell'ampliamento dei siti o all'opzione di RAN sharing, l'accordo di cessione includerebbe soltanto un numero massimo di [...] siti. D'altro canto, la verifica di mercato ha rivelato che il divario tra i siti offerti nell'impegno MNO e il numero di siti necessari per garantire una rete nazionale competitiva potrebbe essere colmato con attività messe a disposizione da imprese torri.

- (70) Quanto all'opzione di RAN sharing, la Commissione ritiene che essa possa costituire una misura efficace in termini di costo, che consentirebbe al nuovo MNO di estendere la propria copertura alle zone meno popolate d'Italia. Tuttavia, poiché entrambe le opzioni che avrebbero consentito al nuovo MNO di ottenere una copertura nelle zone meno popolate d'Italia erano facoltative, non vi era sufficiente certezza che il nuovo MNO potesse realizzare una rete nazionale completa. Oltretutto, non erano fornite informazioni sufficientemente dettagliate in riferimento alle condizioni commerciali dell'opzione di RAN sharing. Infine, poiché il RAN sharing riguardava soltanto le tecnologie 3G e 4G, vi era il rischio che il nuovo MNO non sarebbe stato in grado di offrire servizi 2G nelle zone interessate dal RAN sharing, a causa dell'assenza di roaming.
- (71) In merito all'accordo di roaming nazionale, la Commissione ha individuato questioni sostanziali in relazione alle condizioni commerciali dell'accordo, considerato che l'impegno MNO conteneva informazioni estremamente limitate. Nel periodo transitorio compreso tra il lancio commerciale del nuovo MNO e la data del lancio della sua nuova rete commerciale (che potrebbe avvenire a distanza di alcuni anni dalla cessione dei siti e delle risorse spettrali) le operazioni del nuovo MNO sarebbero state basate sull'accordo di roaming nazionale. Le condizioni di questo accordo sono quindi fondamentali per stabilire se il nuovo MNO avrà la capacità e la motivazione per competere in maniera efficace. Al tempo stesso, è di fondamentale importanza trovare un equilibrio che garantisca che il nuovo MNO sia sufficientemente incentivato a mettere a punto una sua rete anziché fare affidamento sull'accordo di roaming nazionale nel medio-lungo termine. Senza informazioni di qualsiasi sorta sulla struttura dei costi dell'accordo di roaming nazionale nel testo dell'impegno MNO, la Commissione non è in grado di concludere se l'uno o l'altro di tali obiettivi sono stati raggiunti e pertanto ritiene che l'impegno MNO non sia sufficiente per dissipare i suoi timori.
- (72) Infine, la Commissione è del parere che l'impegno MNO non sia adeguato a dissipare i timori relativi al mercato all'ingrosso, a causa della clausola che vieta al nuovo MNO di fornire servizi all'ingrosso nel primo periodo dell'accordo di roaming nazionale (e della successiva restrizione di tali servizi a una soglia massima della capacità di roaming complessiva).

d. Descrizione dell'impegno MNO definitivo

- (73) L'impegno MNO definitivo presenta la stessa composizione generale e le stesse caratteristiche strutturali dell'impegno MNO descritto sopra, sebbene siano stati apportati miglioramenti sostanziali e siano state introdotte informazioni aggiuntive.
- (74) Le parti si impegnano a cedere 2×35 MHz di risorse spettrali al nuovo MNO (le «risorse spettrali in cessione riviste»):
- a) il blocco da 2×5 MHz sulla banda a 900 MHz attualmente utilizzato per la tecnologia 3G;
 - b) il blocco da 2×10 MHz sulla banda a 1 800 MHz attualmente utilizzato per la tecnologia 2G;
 - c) il blocco da 2×10 MHz sulla banda a 2 100 MHz attualmente utilizzato per la tecnologia 3G;
 - d) i due blocchi da 2×5 MHz sulla banda a 2 600 MHz attualmente utilizzati per la tecnologia 4G.
- (75) Nelle zone più popolate, le parti si impegnano a cedere/co-locare con il nuovo MNO [...] macro-siti di rete (i «siti in cessione rivisti»).
- (76) Nelle zone meno popolate, le parti si impegnano:
- a) a cedere e/o co-locare con il nuovo MNO [...] macro-siti di accesso (i «siti ampliati rivisti») ⁽¹⁾; oppure
 - b) attivare un'opzione di RAN sharing da applicare ad almeno [...] siti (l'«opzione di RAN sharing rivista»).

(1) I siti ampliati rivisti corrispondono ai siti ulteriori e ai siti ampliati menzionati nell'impegno MNO definitivo. Tali siti sono trattati alla stessa stregua nell'impegno MNO definitivo, ma nel presente documento sono tenuti distinti in modo da mantenere la coerenza con gli accordi MNO. I siti iniziali e i siti ulteriori ammontano insieme a [...] siti, ossia il numero di siti che sono stati «offerti» al nuovo MNO nell'impegno MNO.

- (77) Le parti sostengono che i siti in cessione rivisti, unitamente ai siti ampliati rivisti o ai siti individuati per l'opzione di RAN sharing, permetteranno al nuovo MNO di fornire una copertura esterna sulla banda a 900 MHz al [...] % della popolazione italiana (e al [...] % della popolazione per la copertura interna)⁽¹⁾. L'impegno MNO e l'impegno MNO definitivo rimangono invariati per quanto riguarda la cessione per fasi delle risorse spettrali e dei siti a tal fine destinati.
- (78) Per un periodo transitorio le parti si impegnano a stipulare un accordo per: 1) fornire servizi di roaming nazionale con tecnologia 2G («servizi di roaming 2G»); e 2) attivare e far funzionare servizi MOCN con tecnologia 3G/4G⁽²⁾, («servizi MOCN 3G/4G») (nell'ambito dell'«accordo rivisto di roaming nazionale»). I servizi di roaming nazionale 2G e i servizi MOCN 3G/4G saranno erogati per un periodo iniziale di [...], prorogabile per [...]. La copertura dei servizi di roaming nazionale 2G e dei servizi MOCN 3G/4G sarà nazionale, ma i servizi MOCN 3G/4G andranno via via riducendosi nel tempo, in conformità con il piano di cessione delle risorse spettrali e dei siti e, se del caso, con l'attivazione dell'opzione di RAN sharing.
- (79) L'impegno MNO definitivo prevede una procedura accelerata di risoluzione delle controversie e specifica altresì che il mandatario, durante il suo mandato, sarà autorizzato a richiedere la consulenza dell'AGCOM su talune questioni.

e. Valutazione dell'impegno MNO definitivo

- (80) Per quanto riguarda le risorse spettrali in cessione riviste, l'impegno MNO definitivo prevede un ulteriore blocco da 2×5 MHz rispetto all'impegno MNO iniziale, nella banda a 2 100 MHz. Ciò corrisponde a un quantitativo di risorse spettrali che più soggetti intervistati nell'ambito delle consultazioni con gli attori di mercato hanno ritenuto accettabile per consentire al nuovo MNO di competere a livello nazionale. In merito al quantitativo di risorse spettrali nella banda di frequenza inferiore a 1 GHz menzionato nell'impegno MNO definitivo, la Commissione è del parere che: 1) con la soluzione MOCN 3G/4G MOCN che utilizza la banda a 800 MHz delle parti; 2) con la possibilità di acquistare ulteriori risorse spettrali nell'ambito della prossima procedura d'asta; e 3) [...], il nuovo MNO sarà in grado di competere in maniera adeguata sul mercato in termini sia di quantità che di composizione delle risorse spettrali in cessione riviste.
- (81) La Commissione è inoltre dell'idea che l'impegno MNO definitivo abbia affrontato le precedenti incertezze relative alle risorse spettrali in cessione. In primo luogo, l'impegno MNO definitivo non sarà completo se e fino a quando il MiSe non avrà dato la sua approvazione al trasferimento al nuovo MNO delle risorse spettrali in cessione riviste. In secondo luogo, la Commissione ha ricevuto sufficienti conferme dalle parti e dal MiSe.
- (82) Quanto ai siti in cessione rivisti nelle zone popolate, le parti si impegnano a cedere/co-locare con il nuovo MNO un numero minimo specificato di siti che fornisca la certezza che il nuovo MNO possa lanciare una rete nazionale. Per quanto concerne le zone meno popolate, le parti si impegnano a cedere/co-locare i siti ampliati rivisti, a meno che non si decida di attivare l'opzione di RAN sharing. In tal modo si avrà la certezza che il nuovo MNO ottenga la copertura delle aree meno popolate. Oltretutto, l'impegno MNO definitivo prevede ulteriori informazioni dettagliate sulle procedure di cessione e di selezione dei siti. La Commissione pertanto ritiene che l'impegno MNO definitivo permetta al nuovo MNO di esercitare una concorrenza efficace in relazione ai siti in cessione rivisti.
- (83) Riguardo all'opzione di RAN sharing, la Commissione è del parere che l'obbligo di attivare l'opzione di RAN sharing su un numero di siti minimo garantito nel caso in cui i siti ampliati rivisti non vengano ceduti fornisca adeguate certezze. L'impegno MNO definitivo contiene inoltre importanti informazioni aggiuntive relative all'attivazione e alla struttura dei costi dell'opzione di RAN sharing. Le parti si sono impegnate a mantenere i servizi di roaming nazionale 2G in tutte le zone interessate dalla concessione di RAN sharing, per garantire al nuovo MNO di poter competere per la clientela 2G. Grazie a queste revisioni, che hanno ridotto le incertezze e fornito informazioni aggiuntive, la Commissione ritiene che l'impegno MNO definitivo consentirebbe al nuovo MNO di esercitare una concorrenza efficace in caso di attivazione dell'opzione di RAN sharing rivista.

⁽¹⁾ Purché il nuovo MNO installi le appropriate apparecchiature e adotti le misure a tal fine necessarie.

⁽²⁾ I servizi MOCN 3G/4G riguardano la tecnologia 3G e 4G e, dopo il lancio commerciale della JV, tutte le future tecnologie (compresa la tecnologia 5G), come concordato tra le parti e il nuovo MNO, a condizione che ciò sia tecnicamente fattibile.

- (84) Con riferimento all'accordo di roaming nazionale, nell'impegno MNO definitivo le parti hanno inserito informazioni esaustive sulle condizioni commerciali. La Commissione crede che le condizioni commerciali previste nell'accordo nazionale rivisto consentiranno al nuovo MNO di competere in maniera aggressiva e gli forniranno gli incentivi per farlo, ed elimineranno i rischi nel periodo interessato dall'accordo di roaming nazionale rivisto. D'altro canto, la Commissione è dell'idea che queste condizioni commerciali rappresentino un incentivo appropriato perché il nuovo MNO sviluppi una rete propria.
- (85) L'impegno MNO definitivo non prevede restrizioni sulla capacità del nuovo MNO di offrire un accesso all'ingrosso agli MVNO e pertanto risolve i timori sollevati dalla Commissione con riferimento al mercato all'ingrosso. Il nuovo MNO sarà un valido fornitore alternativo di servizi di hosting per gli MVNO interessati ad accedere al mercato all'ingrosso. Di conseguenza, la Commissione ritiene che non siano necessarie ulteriori misure correttive per dissipare i timori relativi agli effetti sulla concorrenza generati dall'operazione.

f. Valutazione di Iliad come nuovo MNO

- (86) La Commissione ritiene che Iliad soddisfi i criteri standard relativi all'acquirente menzionati nella comunicazione sulle misure correttive in termini di indipendenza, stabilità finanziaria e assenza di riserve *prima facie* per quanto riguarda la concorrenza.
- (87) In primo luogo, la Commissione rileva che non esiste una relazione di controllo tra Iliad e le parti. Iliad può pertanto essere considerata indipendente e priva di vincoli rispetto alle parti.
- (88) In secondo luogo, la Commissione è del parere che Iliad possieda le risorse finanziarie, una comprovata esperienza di rilievo, la motivazione e le capacità di penetrare nel mercato italiano come nuovo MNO, intervenendo come concorrente effettivo e redditizio delle parti e di altri soggetti. In particolare, la Commissione è dell'idea che il piano commerciale di Iliad sia sufficientemente realistico e aggressivo da consentire alla stessa di esercitare con profitto una significativa pressione concorrenziale sui mercati delle telecomunicazioni mobili al dettaglio e all'ingrosso in Italia. La struttura dei costi dell'accordo di roaming nazionale rivisto consente e fornisce a Iliad gli incentivi per esercitare una forza concorrenziale fin dall'inizio delle sue operazioni. Inoltre, il sostanziale investimento previsto nel piano commerciale di Iliad rappresenta uno strumento estremamente credibile con cui l'impresa si impegna a lanciare una propria rete e a fungere da MNO. Inoltre, l'investimento iniziale nell'acquisto delle risorse spettrali in cessione riviste e dei siti in cessione rivisti fornisce a Iliad il giusto incentivo per: 1) acquisire una cospicua clientela nel breve termine; e 2) trasferire rapidamente il traffico dalla rete delle parti, nell'ambito dell'accordo di roaming nazionale rivisto, alla propria rete, in modo da recuperare i costi fissi e garantirsi la redditività.
- (89) In terzo luogo, la Commissione ritiene che la stipula di accordi con il nuovo MNO non possa creare nuovi problemi per la concorrenza né dare adito al rischio di ritardi nell'attuazione dell'impegno MNO definitivo. Se è vero che, da un lato, dovranno essere ottenute talune approvazioni per dare completa attuazione all'impegno MNO definitivo, la Commissione considera plausibile aspettarsi che Iliad ottenga tutte le necessarie approvazioni dalle autorità di regolamentazione competenti.
- (90) La Commissione ha anche riesaminato gli accordi con il nuovo MNO stipulati tra le parti e Iliad e ha concluso che le condizioni di tali accordi soddisfano i requisiti dell'impegno MNO definitivo.

IX. CONCLUSIONE E PROPOSTA

- (91) La decisione conclude che, a condizione che siano osservati gli impegni assunti dalle parti, la concentrazione proposta non sarebbe atta a ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso. Di conseguenza, la concentrazione è dichiarata compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.
-